

usurari.

Prima di esaminare le risultanze della espletata CTU, si ritiene opportuno effettuare alcune considerazioni circa le modalità di conteggio delle CMS ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia previsto dalla legge 108/1996, e ciò benchè l'ausiliare abbia ritenuto che l'inserimento della CMS nella base di calcolo prima dell'anno 2010 non abbia determinato ulteriori superamenti del tasso soglia rispetto a quelli già rilevati e riguardanti i periodi successivi.

Ed allora, ai fini che qui interessano occorre tener conto di quanto oggi previsto dal d.l. 29/11/2008 n. 185, il cui art. 2-bis (aggiunto dalla legge di conversione 28/01/2009 n. 2), al co. 2, prevede che "gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipendente dall'effettivo utilizzo dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli



artt. 2 e 3 L. 1996/n. 108. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'art. 2 L. 1996/n. 108 per stabilire che il limite previsto dal 3 co. dell'art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni".

Sulla scorta di tanto, alla determinazione del tasso effettivo globale medio concorre la CMS solo a decorrere dalla prima rilevazione effettuata (il 1.1.2010) con decreto ministeriale successivo all'entrata in vigore del citato decreto 2008/n. 185, in attuazione del cit. art. 2-bis e sulla base delle "Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate nell'agosto 2009.

Ciò posto, dal conteggio eseguito dal CTU con le modalità indicate, risulta il superamento del tasso soglia vigente, per il solo periodo 1



luglio 2010/30 settembre 2010.

Il Tribunale condivide le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare, ribadite e puntualizzate anche alla luce delle osservazioni critiche mosse dalle parti, ma con le precisazioni che seguono.

Ed invero, è pacifico che il tasso di interesse non fosse usurario fin dal momento della stipula, sicché si pone il problema di verificare il rilievo delle variazioni dei tassi di interesse, in corso di rapporto, quando discendenti non da nuove pattuizioni, ma dall'evolvere delle condizioni di mercato, a loro volta incidenti sulla determinazione del tasso soglia di volta in volta vigente.

Sul punto, il legislatore è intervenuto con il DL 394/2000, convertito in legge 24/2001, che ha dettato norme di interpretazione autentica della legge 108/1996, in particolare prevedendo, all'art. 1 comma 1, che "ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente



dal momento del loro pagamento" (e in proposito, la Corte Costituzionale, nella sentenza nr. 29 del 2002, ha affermato che "l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, nel precisare che le sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ. trovano applicazione con riguardo alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie, impone - tra le tante astrattamente possibili - un'interpretazione chiara e lineare delle suddette norme codicistiche, come modificate dalla legge n. 108 del 1996, che non è soltanto pienamente compatibile con il tenore e la ratio della suddetta legge ma è altresì del tutto coerente con il generale principio di ragionevolezza").

Inoltre, la Suprema Corte (Sez. 1, Sentenza n. 15621 del 12/07/2007, Rv. 600418) ha anche affermato come "la legge 28 febbraio 2001 n. 24, di conversione del d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, di interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n. 108, che ha fissato la valutazione della natura usuraia dei tassi d'interesse al momento della convenzione e non a quello della dazione, non si applica solo ai rapporti di mutuo ma a

*Cefe*



tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione d'interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 7 marzo 1996 n. 108, senza che rilevi la pendenza successiva di una controversia riguardante le ragioni di credito di una delle parti, dovendo trovare applicazione, in tale fattispecie, l'ordinaria disciplina della successione delle leggi nel tempo".

In conclusione, ribadito che nel caso in esame non risulta che i tassi di interesse fossero usurari fin dalla loro stipulazione, avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge 108/1996, e che non ha alcun rilievo che nel corso del rapporto i tassi siano stati occasionalmente superiori a quelli soglia, previsti dalla normativa, non vi è alcuna incidenza del disposto dell'art. 1815 cod. civ. sulla determinazione del saldo finale.

Tuttavia, nel caso in cui successivamente alla pattuizione, in corso di rapporto, il tasso applicato superi il tasso soglia (come è accaduto nella specie, nel trimestre indicato dal CTU), esso deve essere ridotto nei limiti di



quest'ultimo (cfr. T. Benevento 2.1.2009, in Riv. giur. Molise e Sannio 2009, 2, 1, che ha affermato come "nel caso di usurarietà sopravvenuta, qualsiasi sia la causa di essa, l'ordinamento non può ammettere il pagamento di interessi in misura superiore al tasso soglia trimestralmente rilevato, essendo gli effetti del contratto regolati oltre che dalla volontà delle parti anche dall'eteroregolamento imposto da principi di ordine pubblico -integrazione legale degli effetti contrattuali, art. 1374 c.c.- quale è appunto quello che vieta qualsiasi effetto usurario)", in quanto sebbene non si ponga una questione di nullità degli interessi usurari sopravvenuti, superando essi il tasso soglia, non sono dovuti per la parte eccedente quel tasso (cfr. altresì Trib. Milano, 15.10.2005, in Giustizia a Milano 2005, 11, 75, che ha stabilito come "la inapplicabilità della sanzione civile - oltre che di quella penale - all'ipotesi di interessi usurari sopravvenuti non esclude che gli interessi che superino il tasso-soglia siano comunque interessi usurari e che siano perciò non dovuti per la parte eccedente quel tasso").

Pertanto, nel trimestre indicato dal CTU come



connotato da interessi superiori al tasso soglia, gli interessi medesimi devono essere ridotti nei limiti di tale tasso.

Il ridotto accoglimento della domanda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, comprese quelle di cui alla disposta CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lanciano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 23 marzo 2011, dalla Italiafidi s.r.l., in persona del legale rappresentante "pro tempore", nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante "pro tempore", ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) in accoglimento della domanda sul punto, dichiara la usurarietà del tasso di interesse applicato nel periodo 1 luglio 2010/30 settembre 2010, stabilendo che in tale periodo il tasso debba essere ridotto nei limiti del tasso soglia;
- b) rigetta le ulteriori domande attrici;
- c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, comprese quelle di cui alla disposta CTU.



Così deciso in Lanciano, il 28 maggio 2015

IL GIUDICE

*Cleonia G. Rando*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Tiziana Pasquini*

TRIBUNALE DI LANCIANO  
V. Depositato in Cancelleria  
oggi *8 giugno 2015*  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Tiziana Pasquini)

